

Dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari, tra l'altro, del Giappone : modifica del nome di una società soggetta all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla GUUE C 133 del 10-4-2019 che pubblica l'AVVISO 2019/C 133/4 del 10-4-2019, relativamente al quale si evidenzia che, il riferimento a "Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Giappone" (CADD C041) - di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1953 - deve leggersi "Nippon Steel Corporation, Tokyo, Giappone" (CADD C041)

(TAR n. 2019/025 prot. n. 42639/RU del 10-4-2019 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)

Le modifiche sono riportate sulla nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line - codici TARIC

7225 1100 11-15-19,

7226 1100 12-14-16-92-94- 96

Per ulteriori informazioni si trascrive l'AVVISO 2019/C 133 in parola

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari, tra l'altro, del Giappone: modifica del nome di una società soggetta all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(2019/C 133/04)

Le importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari, tra l'altro, del Giappone sono soggette ad un regime di prezzi minimi in combinazione con dazi antidumping definitivi, istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione ⁽¹⁾.

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, codice addizionale TARIC C041, una società con sede in Giappone le cui esportazioni nell'Unione di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati sono soggette a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 35,9 %, ha informato la Commissione di aver modificato il suo nome come indicato sotto.

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio ad essa applicata sotto il precedente nome.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite ed ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo i risultati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953.

Pertanto all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 il riferimento a «Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Giappone C041» si intende fatto a «Nippon Steel Corporation, Tokyo, Giappone C041»

Il codice addizionale TARIC C041, precedentemente attribuito a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, si applica a Nippon Steel Corporation.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America.